Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno LXVI — Roma — Martedì, 25 agosto 1925 — Numero 196

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1707.**

LEGGE 20 luglio 1925, n. 1455.

Conversione in legge del R. decreto 15 maggio 1924, n. 991, concernente il riordinamento dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 15 maggio 1924, n. 991, concernente il riordinamento dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze con la sostituzione al n. 3 dell'art. 1 del seguente: « di studiare l'introduzione in Italia da paesi esotici e coloniali di nuove colture e di nuovi sistemi agrari e zootecnici » e con la sostituzione al primo comma e alla lettera *a*) dell'art. 3 dei seguenti:

« Al mantenimento dell'Istituto contribuiscono:

« *a*) lo Stato con la somma annua complessiva di lire 115,000, ripartita fra i bilanci del Ministero delle colonie e dei Governi coloniali, dei Ministeri degli esteri e dell'economia nazionale ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 20 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANZA DI SCALEA — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1708.**

REGIO DECRETO 23 luglio 1925, n. 1440.

Denominazione del Regio istituto industriale di Livorno in quella di « Vittorio Emanuele III ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 ottobre 1924, n. 2012, sull'ordinamento del Regio istituto industriale di Livorno;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio degli insegnanti dell'Istituto predetto in data 6 giugno 1925;

Vista la lettera del Ministero della Casa di S. M. il Re in data 4 luglio 1925, n. 5091;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Regio istituto industriale di Livorno assume la nuova denominazione di Regio istituto industriale « Vittorio Emanuele III », in Livorno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 158. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1709.**

REGIO DECRETO-LEGGE 16 luglio 1925, n. 1421.

Passaggio dell'Ufficio per le sostanze radioattive dal Ministero dell'economia nazionale al Ministero dell'interno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti la legge 3 dicembre 1922, n. 1636, ed il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2449;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'economia nazionale e per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferma la competenza ad esso attribuita, l'Ufficio per le sostanze radioattive, di cui all'art. 3 del Nostro decreto 31 ottobre 1923, n. 2449, passerà alle dipendenze del Ministero dell'interno a decorrere dal 1° ottobre 1925.

Resta integra la competenza del Ministero dell'economia nazionale in tutto ciò che concerne studi e ricerche di carattere tecnico ed economico delle sostanze radioattive, sia a mezzo dell'apposita Commissione, sia a mezzo degli organi tecnici ordinari dello stesso Ministero.

Art. 2.

Nel secondo comma dell'art. 16 della legge 3 dicembre 1922, n. 1636, le parole « su parere conforme della Commissione » sono sostituite dalle seguenti: « dal Ministero dell'interno ».

Art. 3.

La parte della tabella n. 83, annessa al Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e riguardante il personale dell'« Ufficio per le sostanze radioattive », deve intendersi compresa, a decorrere dal 1° ottobre 1925, nella tabella n. 42, annessa al medesimo Nostro decreto.

Conseguentemente i fondi relativi agli stipendi e agli altri assegni di carattere fisso e continuativo al detto personale verranno trasferiti dallo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale a quello del Ministero dell'interno.

Art. 4.

Con Nostro decreto, da promuoversi dal Ministero dell'interno di concerto con quelli dell'economia nazionale e delle finanze, saranno stabilite le modalità di passaggio del predetto ufficio e dei servizi relativi, la ripartizione, fra il Ministero dell'economia nazionale e quello dello interno, dei fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, a termini dell'art. 20 della legge 3 dicembre 1922, n. 1636, e tutte le altre norme occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 *agosto* 1925.
Atti del Governo, registro 239, *foglio* 138. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1710.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 luglio 1925, n. **1426.**
Sistemazione del personale del centralino telefonico nei ruoli dell'Amministrazione centrale della marina mercantile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 27 marzo 1924, n. 518;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito presso l'Amministrazione centrale della marina mercantile un ruolo di tre posti di telefoniste (Gruppo *C*) comprendente i gradi dodicesimo e tredicesimo della tabella allegato III al R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395.

Art. 2.

La tabella organica della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale della marina mercantile n. 79 dell'allegato II del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è diminuita di tre posti nel grado dodicesimo (applicato).

Art. 3.

La promozione dal grado tredicesimo al grado dodicesimo nel ruolo di cui all'art. 1 del presente decreto ha luogo secondo le norme dell'art. 12 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Disposizioni transitorie.

Art. 4.

Le ufficiali telefoniche dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi attualmente distaccate al centralino telefonico della Direzione generale della marina mercantile sono trasferite, a decorrere dal 1° luglio 1925 nel nuovo ruolo istituito con l'art. 1 del presente decreto. Esse saranno collocate nel grado dodicesimo e conseguiranno lo stipendio corrispondente al numero di anni di servizio effettivo nell'Amministrazione dalla quale provengono.

Art. 5.

Qualora il trattamento economico (escluso il supplemento di servizio attivo) conseguito a norma dell'articolo precedente risultasse inferiore a quello attualmente goduto sotto qualunque titolo dalle ufficiali telefoniche suddette, sarà loro conservata la eventuale differenza, come assegno *ad personam*, da riassorbirsi nei successivi aumenti periodici di stipendio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 *agosto* 1925.
Atti del Governo, registro 239, *foglio* 143. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1711.

REGIO DECRETO 23 luglio 1925, n. **1441.**
Denominazione della Regia scuola Ala Ponzone in Cremona in quella di « Ala Ponzone Cimino ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 ottobre 1924, n. 2230, sul riordinamento della Regia scuola industriale Ala Ponzone in Cremona;
Visto il R. decreto 2 aprile 1925, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1925, che autorizza la Scuola predetta ad accettare l'eredità disposta dalla defunta marchesa Paolina Ala Ponzone vedova Cimino, con testamento olografo in data 20 novembre 1921;
Vista la volontà espressa dalla testatrice nel testamento suddetto che per onorare la memoria del defunto marito sia aggiunto il nome « Cimino » alla attuale denominazione della Scuola predetta;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia scuola industriale Ala Ponzone in Cremona assume la nuova denominazione di Regia scuola industriale « Ala Ponzone Cimino » in Cremona

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, *foglio* 159. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1712.

REGIO DECRETO 23 luglio 1925, n. 1414.

Applicazione di un diritto di L. 25 per la iscrizione nei ruoli compilati dalla Camera di commercio e industria di Lecce.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 agosto 1923, n. 1978, concernente l'applicazione dei diritti sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Lecce;
Visti gli articoli 50, lettera *b*), e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;
Vista la deliberazione 18 giugno 1925 del Commissario governativo della Camera predetta;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle voci della tariffa per l'applicazione dei diritti sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Lecce, di cui all'art. 1 del R. decreto 20 agosto 1923, n. 1978, è aggiunta la seguente:

« Per la iscrizione e reiscrizione nei ruoli principali e suppletivi dei curatori di fallimenti, dei periti commerciali e dei pubblici mediatori: L. 25 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, *foglio* 132. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1713.

REGIO DECRETO 16 luglio 1925, n. 1444.

Radiazione dal quadro del Regio naviglio della nave sussidiaria « Trinacria ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge in data 21 dicembre 1922, n. 1800;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia nave sussidiaria « Trinacria » è radiata dal quadro del naviglio da guerra dello Stato, a datare dal 1° agosto 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiuque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, *foglio* 162. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1714.

REGIO DECRETO 10 luglio 1925, n. 1447.

Ordinamento del servizio postelegrafico nell'Oltregiuba.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto-legge 15 agosto 1924, n. 1547, col quale è stata data piena ed intera esecuzione alla Convenzione stipulata a Londra il 15 luglio 1924 fra l'Italia e la Gran Bretagna per la cessione dell'Oltregiuba da parte della seconda alla prima;
Visto il Nostro decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1114, con il quale viene provveduto all'ordinamento dell'Oltregiuba;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie di concerto con i Ministri per le comunicazioni e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il servizio postelegrafico dell'Oltregiuba dipende esclusivamente dall'Alto Commissario.

Il servizio suddetto è eseguito da uffici coloniali che si distinguono in principali e secondari. L'ufficio esecutivo di Chisimaio è principale.

Art. 2.

Gli uffici postelegrafici coloniali sono istituiti, chiusi temporaneamente, o soppressi, con decreto dell'Alto Commissario, secondo i criteri speciali suggeriti dalle esigenze e dalle condizioni dei luoghi. Di tali provvedimenti viene data partecipazione al Ministero delle colonie.

Art. 3.

Gli uffici principali eseguono tutti i servizi con le stesse modalità, norme e limiti stabiliti per gli identici uffici del Regno.

Gli uffici secondari in genere eseguono i soli servizi delle corrispondenze ordinarie, delle raccomandate e quello dei pacchi come gli uffici principali.

L'Alto Commissario, con suo decreto, può anche affidare agli uffici secondari altri fra i servizi disimpegnati dagli uffici principali, come pure può modificare, sentito il Ministero delle colonie, le disposizioni dei regolamenti e delle istru-

zioni vigenti nel Regno per adattarle alle speciali esigenze dell'Oltregiuba.

Il Ministero delle colonie, quando occorra, sentirà al riguardo il Ministero delle comunicazioni.

Art. 4.

La titolarità degli uffici principali, di regola, è affidata a funzionari postelegrafici del ruolo metropolitano. Quella degli uffici secondari a funzionari coloniali.

L'Alto Commissario, però, a seconda delle esigenze, può adibire i funzionari coloniali anche alla titolarità degli uffici principali.

Art. 5.

Oltre l'ufficio principale esecutivo, ha sede in Chisimaio un ufficio con funzioni direttive, amministrative e di revisione contabile per tutti i servizi postelegrafici dell'Oltregiuba.

Il funzionario responsabile preposto ad esso può essere anche incaricato di eseguire visite di ispezione in tutti gli uffici postelegrafici dell'Oltregiuba, ogni qualvolta l'Alto Commissario creda ordinarle. Gli atti relativi a tali visite sono consegnati al Commissariato generale.

Al funzionario direttivo possono affidarsi entrambi gli incarichi di titolare dell'ufficio esecutivo e di quello direttivo.

Art. 6.

Al servizio di controllo in ciascuno degli uffici postelegrafici coloniali provvede l'Alto Commissario.

Art. 7.

Il bilancio del Commissariato generale dell'Oltregiuba assume tutte le spese occorrenti per l'esecuzione dei servizi postelegrafici e ne introita i proventi.

Regola con la Madre Patria i conti relativi spettanti ad essa, ed alle Amministrazioni estere, per i vari servizi ai sensi dei regolamenti e delle leggi del Regno, degli speciali accordi stabiliti con la Colonia ed a norma delle convenzioni internazionali.

Assume pure la quota parte della spesa spettante al Commissariato generale per il mantenimento degli uffici internazionali di Berna, ai sensi degli accordi postali e telegrafici internazionali.

Alle convenzioni ed accordi suddetti, l'Oltregiuba partecipa con le altre Colonie italiane sotto la unica denominazione di « insieme delle Colonie italiane ».

Art. 8.

Il Commissariato generale dell'Oltregiuba assume le responsabilità dei servizi disimpegnati dagli uffici postelegrafici coloniali e risponde di essi verso le Amministrazioni postelegrafiche corrispondenti e verso i terzi, a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore nel Regno, degli speciali accordi stabiliti con l'Oltregiuba e delle convenzioni internazionali.

Art. 9.

La consegna delle corrispondenze e dei pacchi ha luogo di regola negli uffici postelegrafici.

L'Alto Commissario può anche istituire il servizio di recapito a domicilio in quelle località ove lo ritenga opportuno.

Art. 10.

In eccezione al disposto dell'art. 3, l'ufficio di Chisimaio può scambiare vaglia ordinari nel limite di L. 3000 soltanto, con gli uffici annessi alle Direzioni provinciali e locali, con gli uffici principali e con le ricevitorie di 1ª e 2ª classe del Regno e con gli uffici delle Colonie italiane autorizzati allo scambio di vaglia fino al suddetto limite.

Inoltre, l'ufficio di Chisimaio può rilasciare un solo vaglia ordinario per l'invio di somme superiori a L. 3000 e sino al limite di L. 50,000, a richiesta di unico mittente ed a favore di un solo e medesimo destinatario ed emesso sugli uffici esecutivi annessi alle Direzioni o su quelli principali del Regno e delle Colonie.

Per le emissioni dei vaglia di cui ai due comma precedenti, saranno osservate le stesse disposizioni vigenti per gli analoghi servizi degli uffici postelegrafici delle altre Colonie italiane.

L'Alto Commissario è in facoltà di istituire per l'interno del Commissariato generale uno speciale servizio di vaglia coloniali al cui funzionamento e riscontro contabile provvederà l'ufficio direttivo di Chisimaio.

Art. 11.

L'Alto Commissario può delegare agli uffici postelegrafici dell'Oltregiuba il pagamento dei mandati, dei vaglia del Tesoro e di altri titoli di spesa per conto della cassa commissariale.

Oltre ai servizi postali e telegrafici, può anche affidare ai funzionari addetti agli uffici postelegrafici altri incarichi ed attribuzioni nell'interesse dell'Amministrazione coloniale.

Art. 12.

Il movimento e la custodia dei fondi negli uffici postelegrafici dell'Oltregiuba sono regolati dall'Alto Commissario per mezzo dell'ufficio direttivo delle poste di Chisimaio.

Art. 13.

Le contabilità dei vaglia e dei risparmi, i resoconti amministrativi, i conti giudiziali e tutti gli altri documenti contabili, sono regolati e sistemati nel Commissariato generale.

Tali documenti vengono concentrati nell'ufficio direttivo delle poste in Chisimaio, per le necessarie verifiche ed accertamenti, dopo di che sono spediti al competente servizio del Regno per gli ulteriori trattamenti.

Art. 14.

I tipi delle carte valori postali da adoperarsi nell'Oltregiuba, e le modalità per la fabbricazione di esse, sono stabiliti dal Ministero delle colonie di concerto con quello delle finanze e quando occorra anche con quello delle comunicazioni sentito l'Alto Commissario.

La emissione delle carte valori stesse è autorizzata con decreto Reale.

I moduli soggetti a controllo sono forniti dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi del Regno.

Art. 15.

L'ufficio direttivo di Chisimaio richiede pel tramite del Commissariato generale al Ministero delle colonie i valori, ed al servizio del Regno, dal quale dipende, i moduli di cui all'articolo precedente; provvede a darsi carico delle provviste ricevute ed a rifornire a misura del bisogno gli uffici dipendenti. Compilerà altresì i necessari modelli per dimostrare e rendere il conto del movimento, sia dei valori postali che dei moduli soggetti a controllo, ai sensi dei regolamenti e delle norme stabiliti per i contabili dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 165. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1715.

REGIO DECRETO 3 agosto 1925, n. 1451.

Scioglimento del Consorzio ligure delle cooperative di produzione e lavoro con sede in Genova e nomina del suo liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 febbraio 1912, n. 176, col quale fu riconosciuto come corpo morale il Consorzio ligure delle cooperative di produzione e lavoro, con sede in Genova;

Visto il decreto Ministeriale 9 giugno 1924, col quale venne provveduto allo scioglimento del Consiglio di amministrazione del detto Consorzio ed alla nomina di un amministratore provvisorio;

Visti i successivi decreti Ministeriali 3 settembre, 30 ottobre, 3 gennaio, 6 marzo e 9 maggio 1925, con i quali sono stati prorogati i poteri dell'amministratore provvisorio;

Vista la relazione in data 7 luglio 1925 dell'amministratore provvisorio;

Ritenuto che, per le condizioni finanziarie ed amministrative in cui versa l'Ente, sono venuti a cessare i requisiti voluti dall'art. 61 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278, cosicchè si rende impossibile un riordinamento del Consorzio che ne assicuri il regolare funzionamento in rapporto agli scopi pei quali è stato costituito;

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consorzio ligure delle cooperative di produzione e lavoro, con sede in Genova, è sciolto.

Art. 2.

Il comm. prof. Giuseppe Cotta Ramusino è nominato liquidatore del Consorzio predetto con il compito di provvedere alla relativa liquidazione, a norma degli articoli 90 e 91 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278.

Al detto liquidatore sarà corrisposta un'indennità giornaliera a carico del Consorzio, nella misura che sarà fissata dal Prefetto di Genova.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 172. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1716.

REGIO DECRETO 1° maggio 1925, n. 1432.

Approvazione del regolamento per la costruzione di edifici scolastici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3125;

Veduti il testo unico delle disposizioni legislative in materia di prestiti della Cassa depositi e prestiti, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e modificato con R. decreto 20 ottobre 1921, n. 1576, nonchè il relativo regolamento 23 marzo 1919, n. 1058;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri predetti, per l'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3125, contenente disposizioni per la costruzione degli edifici scolastici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — FEDERZONI DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 150. — CASATI.

Regolamento
per l'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3125.

Art. 1.

I Comuni, a norma del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3125, saranno suddivisi nelle quattro categorie di cui ai commi *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 1, secondo i criteri stabiliti dall'articolo medesimo ed i risultati dell'ultimo censimento.

Ai fini di tale suddivisione si intenderanno per Comuni a medio analfabetismo quelli in cui la percentuale di analfa-

beti sia contenuta tra il 15 % ed il 40 %; per Comuni a scarso analfabetismo, quelli nei quali la percentuale degli analfabeti sia inferiore al 15 %.

Sono Comuni ad edilizia scolastica incompleta quelli nei quali il numero delle aule mancanti e disadatte, rispetto al numero delle scuole esistenti, sia superiore ad 1/10.

Sono Comuni ad edilizia scolastica sufficiente quelli nei quali il numero delle aule mancanti e disadatte, rispetto alle scuole esistenti, non sia superiore ad 1/10.

Quando non concorrano i due requisiti stabiliti per l'assegnazione ad una categoria, si terrà, ai fini dell'assegnazione medesima, conto solamente del coefficiente relativo alle condizioni dei locali scolastici.

Il raggruppamento per categorie dei Comuni, da eseguirsi dai RR. Provveditori agli studi nei trienni successivi, sarà comunicato al Ministero prima della fine dell'ultimo esercizio finanziario del triennio precedente, affinchè il Ministero possa, in tempo utile, provvedere alla ripartizione dei fondi tra i Provveditorati.

Art. 2.

I fondi, che a norma dell'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3125, saranno ripartiti tra le varie categorie, si assegneranno a ciascun Provveditorato in maniera che ad ognuno spetti una quota della somma attribuita a ciascuna categoria in proporzione del numero delle aule disadatte e mancanti nei Comuni della categoria stessa esistenti nella circoscrizione del Provveditorato.

I RR. Provveditori agli studi non potranno inviare al Ministero proposte di concessioni per un ammontare complessivo superiore alle somme assegnate al Provveditorato per ciascun esercizio e per ogni categoria.

Art. 3.

I Comuni e gli Enti morali, che intendano usufruire dei benefici concessi dallo Stato per la costruzione od acquisto, per l'adattamento ed il restauro di edifici per scuole elementari e per asili infantili a sensi del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3125, provvedono alla compilazione dei relativi progetti di arte, che dovranno essere firmati da un ingegnere o da un architetto.

Il progetto deve comprendere:

1° La relazione;
2° I disegni;
3° La stima dei lavori;
4° Le condizioni di esecuzione.

I disegni consisteranno nelle piante, sezioni, prospetti e particolari, che rappresentino l'edificio in ogni sua parte. Una pianta della località scelta per la costruzione del nuovo edificio o di quella, dove è situato il fabbricato da restaurare, o da adattare, ne indicherà la posizione, l'orientamento e le strade e proprietà confinanti. Per le strade e proprietà confinanti si allegheranno profili, dai quali dovrà risultare la larghezza delle strade e l'altezza dei fabbricati prospicienti l'edificio scolastico e la loro distanza da esso. Una topografia deve indicare la zona dell'abitato, cui serve l'edificio scolastico.

I progetti devono essere compilati in conformità delle norme tecniche stabilite dal Ministero della pubblica istruzione e previa intesa con le autorità scolastiche e sanitarie sulle direttive igieniche da seguire.

Gli Enti interessati possono ottenere gratuitamente dal Ministero della pubblica istruzione, per ogni caso particolare, i disegni di massima di progetti di edifici, che soddisfino ai bisogni scolastici ai quali si vuol provvedere.

La richiesta di detti disegni deve essere accompagnata dalla statistica dell'ultimo quinquennio degli alunni obbligati, vistata dal R. Ispettore scolastico, dalla pianta quotata della località e da una breve relazione, nella quale siano date tutte quelle notizie, che si ritengano opportune per la compilazione di disegni.

Art. 4.

I progetti di cui al precedente articolo devono essere dai Comuni ed Enti morali trasmessi al R. Provveditore agli studi, che li approva su parere del Genio civile e del Medico provinciale a sensi dell'art. 5 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3125.

Il Genio civile esprime il suo parere ragionato nei riguardi tecnico-economici tenendo presenti le norme tecniche stabilite dal Ministero.

Il Medico provinciale esprime il suo parere sulla località prescelta o sull'edificio da ampliare o adattare, e sul progetto, nei riguardi dell'igiene, secondo le norme stesse.

Art. 5.

I mutui e i sussidi possono accordarsi per le spese relative ai lavori di costruzione, all'acquisto delle aree o fabbricati esistenti da adattare e ampliare, alle riparazioni, alla compilazione dei progetti, e per quelle di acquisto dell'arredamento principale delle aule (banchi e cattedre).

Le spese per sopraluoghi, che il Ministero ritenesse opportuno ordinare per sorveglianza e controllo delle costruzioni, saranno a carico dei Comuni o Enti e graveranno sui mutui.

Tutte le spese, che si presumono necessarie, devono essere partitamente indicate.

I disegni e i preventivi di spesa dei banchi e delle cattedre, da costruirsi in conformità delle norme tecniche stabilite dal Ministero, e l'elenco delle altre spese sopraindicate, sono allegati ai progetti dei fabbricati, ai quali si riferiscono.

Art. 6.

L'obbligo del Comune a provvedere alla costruzione dell'alloggio per gl'insegnanti, a termini dell'ultimo comma dell'art. 3 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3125, è deliberato dal R. Provveditore agli studi, con decreto motivato.

Gli edifici delle scuole, come quelli destinati ad alloggi per gli insegnanti, non potranno essere adibiti ad altri usi.

Art. 7.

Le deliberazioni dei Consigli comunali relative alla contrattazione dei mutui, devono essere prese nei modi e nelle forme prescritte dalle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sui prestiti della Cassa depositi e prestiti approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453 (modificato con R. decreto 20 ottobre 1921, n. 1576) e nel relativo regolamento.

Gli enti mutuatari devono, nelle accennate deliberazioni, assumere l'obbligo di destinare gli edifici, per i quali si richiede il mutuo, in perpetuo ad esclusivo uso scolastico e di cedere gratuitamente gli alloggi agli insegnanti, quando sia provveduto alla costruzione degli alloggi stessi.

Art. 8.

Le domande per la contrattazione dei mutui e per la concessione dei sussidi sono trasmesse al Ministero della pubblica istruzione dal R. Provveditore agli studi, corredate dai seguenti documenti:

1° Copia della deliberazione dei Consigli comunali prescritta dalle disposizioni indicate nel precedente articolo;

2° Copia della decisione di approvazione di essa da parte delle competenti autorità tutorie;

3° Un esemplare del bilancio del Comune per l'esercizio in corso, autenticato dal Prefetto;

4° La dichiarazione del Prefetto o degli altri organi di tutela circa la garanzia offerta per assicurare la estinzione del mutuo. Tale dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte dal regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di prestiti della Cassa depositi e prestiti;

5° Copia in carta semplice del progetto relativo alla costruzione, adattamento o restauro del fabbricato per cui si richiede il mutuo;

6° Copia del decreto di approvazione del progetto, emesso dal R. Provveditore agli studi ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3125;

7° Copia dei pareri del Genio civile e del medico provinciale sul progetto.

Art. 9.

Il Ministero della pubblica istruzione, esaminate le domande e i documenti di cui al precedente articolo, autorizza, con suo decreto, l'Ente mutuatario a contrarre il mutuo con la Cassa depositi e prestiti, alla quale trasmette le domande e i relativi documenti affinchè ne promuova la concessione.

Nel decreto suddetto sono determinate la durata del prestito, che non può superare gli anni 50, e la quota annua costante, che sarà pagata dal Ministero, per l'intero servizio degli interessi.

Art. 10.

I mutui, fino alla concorrenza di 8/10 del loro importo, sono, in una o più volte, secondo il bisogno, somministrati agli Enti mutuatari col concorso e la vigilanza del Prefetto, che emette gli ordinativi in base ai quali la Cassa depositi e prestiti rilascia i rispettivi mandati.

Gli Enti mutuatari produrranno al Prefetto i documenti giustificativi delle spese e, ove si tratti di lavori, il relativo stato di avanzamento, vistato dal Genio civile. I cennati documenti non devono essere comunicati alla Cassa mutuante, la cui responsabilità rimarrà coperta dall'autorizzazione prefettizia.

L'ultima rata, non inferiore ai 2/10 dei mutui è pagata in seguito ad autorizzazione da parte del Ministero della pubblica istruzione alla Cassa mutuante. Il predetto Ministero darà la sua autorizzazione in base al certificato di collaudo dei lavori ed ai documenti comprovanti le altre spese relative alla costruzione o adattamento, quali spese di progetto, di direzione ed assistenza dei lavori, di acquisto dell'area o del fabbricato adattato ad uso scolastico e delle relative all'arredamento principale, e simili.

Dal certificato di collaudo deve risultare esplicitamente che i lavori sono stati eseguiti in conformità del progetto approvato ed in base al quale si è accordato il mutuo.

Per l'arredamento l'Ispettore scolastico deve dichiarare che esso corrisponde ai disegni e preventivi allegati al progetto e che risulta posto in opera.

Quando ad un Comune ed altro Ente sia stato promesso un sussidio, il mutuo sarà pagato per intero su ordinativi del Prefetto ed il sussidio sarà pagato dal Ministero, per metà, quando risulteranno da regolare stato di avanzamento, vistato dal Genio civile, eseguiti lavori per più di metà della spesa prevista e il saldo a lavori collaudati.

Art. 11.

I Comuni che deliberino di contrarre i mutui indipendentemente dalla Cassa depositi e prestiti, a sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3125, e che intendano ottenere dallo Stato il concorso del pagamento degli interessi, devono trasmettere al Ministero della pubblica istruzione, pel tramite del R. Provveditore agli studi, a corredo della domanda, oltre i documenti richiesti dal predetto art. 6:

a) copia delle deliberazioni dell'autorità tutoria con le quali si approvano quelle relative alla contrattazione del mutuo;

b) copia, in carta semplice, del progetto relativo alla costruzione, adattamento o restauro per cui si richiede il mutuo;

c) copia del decreto di approvazione del progetto emesso dal R. Provveditore agli studi;

d) copia del parere del Genio civile e del medico provinciale.

Art. 12.

Tutte le modificazioni ai progetti che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dei lavori devono essere preventivamente approvate dal R. Provveditore agli studi, su parere del Genio civile e del Medico provinciale e comunicate al Ministero.

Art. 13.

Nei casi previsti dall'art. 8 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3125, il R. Provveditore agli studi invita il Comune a provvedere e gli attribuisce la somma presuntivamente necessaria sui fondi a disposizione del Provveditorato.

Qualora entro sei mesi il Comune non provveda alla scelta dell'area e alla nomina dell'ingegnere per la compilazione del progetto, il R. Provveditore ne dà subito avviso al Ministero per gli opportuni accordi con la Cassa depositi e prestiti nei riguardi della garanzia dei mutui.

Non appena la Cassa predetta abbia dato il suo assenso, il locale ufficio del Genio civile sarà incaricato dal R. Provveditore a provvedere alla compilazione del progetto e, previa approvazione di esso da parte del Ministero, alla esecuzione dei lavori.

Per la contrattazione del mutuo e la sua accettazione e somministrazione, le attribuzioni che dalla legge comunale e provinciale sono conferite al Consiglio comunale e al Sindaco saranno demandate rispettivamente alla Giunta provinciale amministrativa ed al Prefetto.

Art. 14.

Nel caso di esecuzione d'ufficio di cui al precedente articolo 13 le somme mutuate sono dalla Cassa depositi e prestiti somministrate a rate, a seconda del bisogno, in base ad ordinativi prefettizi, rilasciati sulle richieste del Genio civile. I singoli mandati sono emessi a favore dell'Ente mutuatario con l'obbligo di commutarne l'importo in quietanza di entrata di una contabilità speciale tenuta dalla sezione di Regia tesoreria provinciale ed intitolata « Contabilità speciale per la costruzione di edifici scolastici in Comune di . . . . ».

L'Ingegnere Capo del Genio civile, a misura del bisogno e nei limiti delle somme concesse a mutuo, emette gli ordinativi per il pagamento delle spese occorrenti alla esecu-

zione dei lavori, intestandoli, a seconda dei casi, a favore dell'appaltatore, degli espropriati o di altri eventuali creditori.

Art. 15.

Collaudati e pagati i lavori, l'Ingegnere Capo compila un rendiconto delle spese della gestione ad esso affidata. Tale rendiconto è trasmesso, in duplice esemplare, al Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 16.

Le eventuali eccedenze sui fondi versati nella contabilità speciale saranno restituite alla Cassa depositi e prestiti a diminuzione delle annualità più remote del prestito.

Art. 17.

Quando un Ente morale di cui all'art. 11 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3125, costruisca un edificio scolastico, non per conto, ma in sostituzione dell'obbligo del Comune e destini l'edificio stesso alle scuole del Comune, potrà ottenere le agevolazioni di legge di cui all'articolo stesso, purchè si impegni a destinare in perpetuo l'edificio ad uso delle scuole del Comune e, qualora tale uso venga a cessare, al rimborso di tutte le somme comunque ottenute per effettuare i lavori.

Art. 18.

I Comuni e gli Enti morali sono tenuti alla ordinaria manutenzione degli edifici costruiti.

Qualora il Comune o l'Ente non vi provveda convenientemente, il R. Provveditore agli studi ne darà notizia al Prefetto della provincia perchè promuova provvedimenti di ufficio nei modi di legge.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Il Ministro per l'interno: FEDERZONI. — *Il Ministro per le finanze:* DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1925.
Approvazione delle norme per la compilazione dei progetti di edifici scolastici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 5 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3125, con cui si dà al Ministro la facoltà di dettare norme per la compilazione dei progetti di edifici scolastici;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le norme, unite al presente decreto, per la compilazione dei progetti degli edifici scolastici.

Roma, addì 4 maggio 1925.

Il Ministro: FEDELE.

Norme per la compilazione dei progetti per la costruzione degli edifici scolastici.

EDIFICI AD USO SCUOLE ELEMENTARI.

I.

Norme d'indole generale.

L'edificio della scuola deve essere di solida costruzione, libero da ogni lato, di bello aspetto, ma semplice, bandita ogni superflua decorazione, così nell'esterno come nell'interno del fabbricato, uniformandosi alle caratteristiche dell'architettura locale.

Di nessun edificio sarà compilato il progetto d'arte, senza preventiva intesa delle autorità scolastiche e sanitarie sulle direttive igieniche da seguire nel caso particolare.

Circa la distanza dell'edificio scolastico rispetto a fabbricati fronteggianti, si deve poter soddisfare al criterio igienico-didattico generale che da ogni posto di studio e di lavoro sia visibile un lembo di cielo.

Per la maggiore possibile applicazione di tale principio giova:

a) largheggiare di area libera intorno all'edificio,

b) sollevare il pianterreno sul piano di campagna, arretrando ad un tempo dalla linea stradale l'edificio specialmente in corrispondenza delle aule.

c) avvicinare il più possibile l'architrave delle finestre al soffitto e proporzionare la profondità dell'aula all'altezza, per la migliore illuminazione anche dei posti estremi di studio e di lavoro.

L'edificio scolastico deve essere costruito con le buone norme dell'arte, adoperando possibilmente i materiali locali, purchè di scelta qualità ed in modo da dare ai muri esterni, specie da nord, un notevole potere termocoibente.

I fabbricati scolastici siano lontani da depositi o scoli di materie di rifiuto, da acque stagnanti, da strade polverose e di gran traffico, da officine rumorose o dalle quali provengano esalazioni moleste e nocive, da quartieri addensati, da mercati, da caserme, ecc.

Il terreno annesso ad un fabbricato scolastico deve essere convenientemente cintato e sistemato.

II.

Scelta dell'area.

L'area sulla quale si vuol costruire l'edificio scolastico deve essere di accesso facile e sicuro. Trattandosi di sottosuolo permeabile, sia esso non inquinato e a falda d'acqua sotterranea piuttosto profonda. Nel caso di terreni umidi a falda d'acqua piuttosto superficiale, il livello massimo della medesima dovrà essere indicato nel disegno d'arte.

Ove non si possa avere un terreno asciutto, si devono impiegare i mezzi migliori per difendere l'edificio dall'umidità del suolo.

III.

Ampiezza dell'area per un edificio scolastico.

L'area da destinare per la costruzione di un edificio scolastico deve essere coperta dal fabbricato per non più di un terzo della intera superficie, considerato il completo sviluppo dell'opera.

Per determinare l'ampiezza dell'area coperta occorrente è necessario precisare il numero degli alunni che dovranno frequentare la scuola. All'uopo dovrà compilarsi la statistica nella quale, sui dati dell'ultimo quinquennio, gli alunni si divideranno per sesso, per classe e per anno scolastico.

Nel calcolo della superficie di terreno occorrente per l'edificio scolastico, si deve poter considerare il fabbisogno per gli esercizi fisici, il locale per bagno e per lavapiedi, la stanza di visita per gli alunni ed i locali per la refezione scolastica.

Qualora per piccoli centri venga dimostrata la convenienza di non costruire subito questi locali complementari, è necessario prestabilire il fabbisogno di superficie e di quanto altro potrà occorrere per gli sviluppi futuri.

Nel determinare poi l'ampiezza totale del suolo da scegliere occorre tener presente che la larghezza minima dello spazio libero di fronte alle finestre dell'aula non deve essere inferiore all'altezza del fabbricato prospiciente ed in ogni caso non minore di m. 10. Di fronte a tutte le altre parti dell'edificio non deve essere minore di m. 6.

Inoltre, in centri abitati importanti giova sotto ogni riguardo arretrare di almeno 5 metri il fronte dell'edificio rispetto all'allineamento determinato dagli altri fabbricati o dal ciglio stradale.

Quando alle scuole elementari rurali si annette un campicello per le esercitazioni agricole, esso dovrà raggiungere almeno 500 metri quadrati di superficie ed avere possibilmente annessa una tettoia.

IV.

Divisione dei locali scolastici nei piani dell'edificio.

L'edificio scolastico non deve avere più di due piani.

Eccezionalmente il numero dei piani può essere di tre, in rapporto alle condizioni edilizie locali, secondo esplicita e motivata decisione delle autorità scolastiche ed igieniche governative.

Generalmente nei piccoli impianti con meno di quattro aule i locali scolastici debbono essere situati al pianterreno.

Quando i locali scolastici siano situati in più piani, le divisioni fra questi devono essere fatte in modo da eliminare la permeabilità ai gas e la trasmissione dei rumori da piano a piano.

I locali situati all'ultimo piano devono avere al disopra uno spazio vuoto, alto almeno metri 0.30, opportunamente ventilato mediante apposite aperture.

Il pavimento dei locali situati a pian terreno deve essere sollevato di almeno metri 0.60 sul livello del suolo circostante ed impermealizzato lasciando al disotto uno spazio vuoto o vespaio ventilato; le aperture sui muri esterni, in corrispondenza del vespaio, dovranno essere munite di doppia rete metallica.

In caso che l'edificio sia scantinato con la ubicazione su terreno in forte declivio l'altezza del pavimento dei locali del pianterreno rispetto al suolo potrà ridursi convenientemente. Nel caso speciale di terreni rocciosi, o di altra natura, riconosciuti asciutti, si potrà al vespaio sostituire un conveniente sottostrato di ciottoli o di pietrame roccioso oppure di sabbia.

V.

Locali occorrenti per i vari reparti scolastici.

Gli edifici per le scuole elementari rurali debbono comprendere: le aule scolastiche, il vestibolo spogliatoio, le latrine e possibilmente il bagno, proporzionati ai bisogni della popolazione scolastica, e nei casi previsti dalla legge, gli alloggi per gl'insegnanti.

Nel caso che gli alloggi superino il numero di due, vi si provvederà con edificio a parte. Negli edifici nei quali si consente che siano costruiti gli alloggi per gli insegnanti si dovrà aver cura di provvedere ad una completa separazione dei locali delle scuole da quelli delle abitazioni e gli accessi rispettivi dovranno essere distinti.

Per le scuole elementari urbane vi saranno l'alloggio per il custode con ingresso separato, una stanza per la direzione, un locale per deposito di attrezzi per la pulizia, la palestra coperta ed eventualmente un'aula per il lavoro manuale nella sezione maschile ed un'altra per i lavori donneschi in quella femminile.

Inoltre, secondo l'importanza della scuola, si costruiscano una o due sale per il museo didattico e per la biblioteca, un ambiente pel servizio medico scolastico, un atrio dove possano attendere le persone che accompagnano gli alunni e una sala per esami, premiazioni e riunioni della scolaresca.

VI.

Corpi di fabbrica, cortili, esposizione dei locali scolastici.

L'edificio scolastico deve essere a corpo doppio, cioè costituito di due file di ambienti in modo che essi abbiano illuminazione ed aerazione direttamente dall'esterno.

Qualora per la forma e la natura del suolo l'edificio non si possa sviluppare soltanto longitudinalmente, nella parte centrale e nei fianchi si potranno addossare altri corpi di fabbrica, purchè tutti i locali risultino sufficientemente illuminati e ventilati dall'esterno.

Dovrà evitarsi la formazione di cortili chiusi da ogni lato.

I corpi di fabbrica prospicienti su di un cortile non dovranno essere distanti fra loro meno di metri 10.

Per le aule scolastiche ed in generale per tutti i locali dove gli allievi debbono permanere giornalmente più ore, l'esposizione delle finestre illuminanti dovrà essere determinata d'intesa con le autorità competenti incaricate per la scelta dell'area da destinarsi alla costruzione dell'edificio. Nelle località con clima rigido dovrà escludersi l'esposizione delle finestre a tramontana.

In tutti i casi occorre prevedere in progetto i mezzi per eliminare gli inconvenienti che ciascuna orientazione può presentare.

VII.

Capacità e dimensioni delle aule scolastiche.

La superficie di ciascuna aula deve essere determinata in modo da fissare almeno un metro quadrato per alunno. Ciascun'aula non deve contenere più di 60 alunni.

La lunghezza delle aule sarà non maggiore di metri 10; la larghezza, ossia il lato normale a quello finestrato, sarà nei limiti di m. 7 a 5.

La pianta sarà sempre quadrata o rettangolare conservando un'armonica proporzione fra i lati.

L'altezza delle aule non deve essere inferiore a metri 4 e non superiore a metri 4.50. Nelle località colpite dal terremoto e nelle piccole scuole rurali con non più di due aule e con ampio spazio libero intorno, tale limite potrà ridursi a metri 3.50. Eguale riduzione è anche consentita per i luoghi di altitudine oltre i metri 500 sul livello del mare compatibilmente con la buona illuminazione.

Quando in un edificio è considerato un numero di aule superiore a sei, giova non progettare le aule tutte della stessa capienza.

VIII.

Porte, finestre, pavimento, e pareti delle aule scolastiche.

Gli ingressi negli edifici scolastici non debbono dare direttamente nelle aule.

La copertura delle aule deve essere a solaio o soffitto piano, salvo casi speciali, da determinarsi dalle autorità competenti.

Nella elevazione dei muri si abbia per norma di lasciare condotti di sezione circolare e ben levigati utilizzabili specialmente a scopo di ventilazione.

Le finestre illuminanti le aule si apriranno su uno solo dei lati, il più lungo, in modo che gli alunni ricevano la luce alla loro sinistra.

E' preferibile in regola la forma rettangolare delle finestre. L'architrave sia avvicinato il più possibilmente al soffitto, in modo che i posti estremi di studio e di lavoro risultino distanti dalla parete finestrata non più di due volte l'altezza dell'architrave delle finestre sul piano dei banchi.

Le finestre devono avere la parte superiore conformata *a vasistas*. Il numero e l'ampiezza delle finestre che illuminano l'aula devono essere tali che la superficie complessiva di esse sia nei limiti di un quinto ad un sesto della superficie del pavimento, a seconda dei diversi piani dell'edificio e della struttura dei telai delle finestre. Il limite minimo potrà essere ridotto ad un settimo per i casi in cui viene consentita l'altezza dell'aula in metri 3.50. La parte muraria interna del vano delle finestre sarà costruita con strombature.

La parte opaca degli infissi sarà ridotta al minimo possibile.

Le finestre devono risultare giustamente distanziate fra loro, in maniera che nella sala non si proiettino coni di ombra molto estesi. Pertanto la distanza fra gli assi di due finestre contigue in una stessa aula non dovrà superare i tre metri, e la distanza fra gli assi delle finestre estreme e lo spigolo interno più vicino non deve essere maggiore di metri 1.60.

Dove è indispensabile mettere le tende, queste siano preferibilmente all'esterno della vetrata, resistenti alle intemperie, applicate in modo da potersi rimuovere in determinate stagioni, ed infine siano apribili o in senso verticale o in senso laterale secondo conviene per meglio regolare l'illuminazione delle aule data l'esposizione delle finestre.

Le pareti ed i soffitti delle aule siano dipinti a colori chiari, lo zoccolo, alto metri 1.80, rivestito di materiale liscio e lavabile.

Il piancito dell'aula deve essere perfettamente in piano orizzontale, di materiale compatto, e a superficie bene unita, lavabile.

Gli angoli delle pareti tra loro e col pavimento, devono essere arrotondati ed egualmente gli spigoli.

IX.

Degli altri locali scolastici, dimensioni, illuminazione, ecc.

I corridoi di disimpegno che sono percorsi dagli alunni non debbono avere una larghezza inferiore a metri 2. Qualora per spogliatoio venga adottato il corridoio che disimpegna le varie aule scolastiche, questo deve avere la larghezza di metri 3.

Nelle parti corrispondenti agli accessi principali di edifici grandi è opportuno aumentare la larghezza del corridoio-spogliatoio. Negli edifici con numero di aule non superiore a due, la larghezza del corridoio-spogliatoio potrà essere ridotta a metri 2.

Dove non occorre scaldare le aule e gli altri locali durante la stagione fredda, si dovrà sempre provvedere a riscaldare i locali da bagno.

Le dimensioni minime dei refettori debbono essere calcolate ritenendo come larghezza delle tavole metri 0.70, come lunghezza di tavola da assegnarsi a due alunni metri 0.50 e come distanza fra gli assi di due tavole parallele e vicine metri 2.50.

Le finestre del refettorio potranno essere aperte in tutte le pareti, qualunque ne sia l'esposizione.

Gli alloggi degli insegnanti potranno avere in comune l'accesso dall'esterno della scala, ma ciascuno di essi dovrà essere perfettamente indipendente dagli altri e constare almeno di due stanze, ciascuna di circa 16 metri quadrati di superficie, di una cucina, di una latrina e di un corridoio che disimpegni le stanze e la cucina.

X.

Porte d'accesso e scale.

Le porte esterne d'accesso ai locali scolastici dovranno avere una larghezza non inferiore a metri 1.20 e non superiore a metri 2.

La larghezza delle rampe delle scale, usate dalla scolaresca, sarà contenuta entro i limiti sopradetti, a seconda dell'importanza dell edificio.

Le scale suddette dovranno essere a pozzo, ventilate ed illuminate direttamente da finestre aperte sulle pareti, con rampe aventi al massimo 13 gradini, l'altezza (alzata) dei quali non dovrà superare centimetri 17 e la larghezza (pedata) non essere inferiore a centimetri 28.

Le ringhiere lungo le rampe delle scale dovranno essere alte metri 1,20 e fatte di ferri verticali a distanza non maggiore di metri 0.13 da asse ad asse e dovranno avere il poggiamano di legno, guarnito superiormente di bottoni sporgenti distanti un metro circa l'uno dall'altro.

XI.

Latrine.

I locali delle latrine debbono essere largamente illuminati e ventilati. Alle latrine deve potersi accedere da un'antilatrina munita di lavabo e di finestra. Vi debbono essere tante latrine quante sono le aule. Nelle scuole elementari miste le latrine sieno di numero doppio con antilatrina separata, una per i maschi e l'altra per le femmine.

Nei reparti scolastici comprendenti più di due aule si deve porre anche una latrina speciale per gli insegnanti. Nel reparto delle latrine per i maschi si provveda anche agli orinatoi. Quando l'edificio sia a più piani, ciascuno di esso deve essere provveduto delle latrine occorrenti. In ciascun piano le latrine siano raggruppate in uno (se le aule sono tutte per alunni di uno stesso sesso) o due (se le aule sono per alunni dei due sessi) luoghi adatti e facilmente sorvegliabili.

I camerini delle latrine siano addossati ai muri esterni dell'edificio. Dalle aule non si deve accedere direttamente nelle antilatrine. Le finestre saranno in più di una parete, del tipo e grandezza adottata per i locali accessori dell'edificio, potendo due latrine contigue essere illuminate da una medesima finestra.

Al ricambio dell'aria sarà provveduto mediante le finestre stesse, ed in casi speciali con canne di ventilazione.

Qualora sia necessario di porre le latrine in un locale verso uno dei prospetti principali del fabbricato, la parte inferiore dell'infisso a vetri deve essere fissa e munita di vetri opachi o, trattandosi di pianterreno, di lastre di zinco oppure di lamiera di ferro zincata e verniciata. Gli stanzini per le latrine dovranno essere larghi almeno un metro, lunghi metri 1.50 ed avere tutti gli angoli e spigoli arrotondati.

In un gruppo di latrine i tramezzi tutti coi quali sono ottenuti i vari stanzini non debbono raggiungere il soffitto del locale.

Il piancito e le pareti delle latrine, almeno fino all'altezza di metri 1.80, debbono essere di materiale impermeabile e lavabile.

Le latrine per maschi siano senza sedile, con smaltitoi, levigati e impermeabili del tipo alla turca; per le femmine sono ammesse latrine a sedile. Il pavimento abbia una conveniente pendenza verso lo smaltitoio e questo sia munito di un chiusino ad interruzione idraulica.

XII.

Smaltimento delle materie luride.

Dove esista una rete di fogne ed il fabbricato scolastico sia abbondantemente dotato d'acqua, le latrine debbono essere del sistema a caduta d'acqua con cassetta di lavaggio, a cacciata preferibilmente automatica o affidata al custode.

Al piede del tubo di caduta si stabilisca un pozzetto per il deposito delle materie ingombranti, formante chiusura idraulica.

Nelle latrine a caduta d'acqua devesi provvedere una presa speciale d'acqua per la migliore pulizia degli smaltitoi e pavimenti.

E' escluso qualsiasi sistema di vasi a chiusura meccanica.

Quando non esista una rete di fogne e comunque, per circostanze locali, si renda indispensabile per lo scarico delle latrine il sistema di bottini mobili o dei comuni pozzi neri impermeabili, questi debbono essere posti fuori dell'ambito del fabbricato e il tubo di scarico non deve servire anche per la ventilazione, alla quale va provveduto con tubo esalatore apposito che arrivi fin sul tetto dell'edificio e sia munito di mitra ventilatrice.

Il pozzo nero non dovrà mai avere dimensioni eccessive, ma tenersi nei limiti di 8-10 metri cubi; sarà costruito con grande accuratezza, a garanzia d'impermeabilità. Nei grandi edifici se ne impianti più d'uno.

L'interno del pozzo nero dovrà avere gli angoli arrotondati e il fondo a sezione curvilinea ed essere intonacato con uno strato di cemento di almeno un centimetro di spessore, essere provvisto di chiusura intelaiata di pietra da taglio, con chiusino a triplo battente dello stesso materiale.

I muri del pozzo nero debbono essere distanti almeno 50 centimetri da quelli dell'edificio.

Quando non esista regolare fognatura e si abbia sufficiente quantità di acqua di lavaggio, si preferisca di costruire il pozzo nero a due compartimenti ineguali, il primo disposto a fossa settica, con livello costante, a tubo di caduta affondato 5-10 cm., il secondo (maggiore) disposto a bottino di decantazione, raccordato, mercè sifone a squadra, con la parte mediana della fossa settica. Ambedue i compartimenti ventilati da uno stesso tubo esalatore. Il secondo abbia pure un tubo pescante sino al fondo e raccordabile alla macchina vuotatrice, qualora l'autorità sanitaria non possa autorizzare una forma di smaltimento immediato.

XIII.

Provvista di acqua.

Tutti gli edifici scolastici dovranno avere la necessaria provvista d'acqua.

Se esiste regolare acquedotto nella località, si manda l'acqua dalla colonna montante direttamente ai diversi servizi.

Per le latrine conviene preferire la distribuzione per mezzo di apposito serbatoio.

In mancanza di acquedotto, si dovrà provvedere l'acqua mediante pozzo o cisterna.

Questi saranno a bocca chiusa e convenientemente difesa alla superficie del suolo da apposito strato impermeabile, a displuvio, con pompa per l'attingimento dell'acqua. Debbono essere situati a distanza da ogni focolaio di nociva influenza, ripulibili periodicamente.

Per le cisterne saranno evitate condutture di piombo, e le superficie e il modo di raccolta debbono essere oggetto di particolare vigilanza, evitando di convogliare le prime piogge e le minori cadute di acqua.

La cisterna ed il pozzo siano costruiti a tutta regola di arte, secondo le indicazioni igieniche, che saranno date caso per caso dal medico provinciale.

La distribuzione dell'acqua di cisterna o di pozzo sarà fatta pompando l'acqua preferibilmente in due serbatoi non comunicanti, di cui uno destinato per lavaggio delle latrine.

Il rubinetto di acqua potabile dovrà essere a getto spiovente, con l'orificio difeso in modo che non vi si possano applicare le labbra.

I lavabi siano egualmente a getto spiovente, evitando possibilmente l'uso delle catinelle promiscue

Il bagno di pulizia sia a pioggia con acqua tiepida.

Le condutture di scarico delle vaschette siano tutte provviste di sifone per l'interruzione idraulica.

XIV.

Riscaldamento e ventilazione artificiale.

Bisogna escludere qualsiasi apparecchio di riscaldamento a combustione che non sia munito di tubo per l'esalazione dei prodotti.

Adoperandosi la stufa a circolazione d'aria, la presa di questa sia dall'esterno in un luogo salubre con apertura alquanto elevata sul suolo e munita di doppia rete, atta a intercettare il passaggio di insetti.

Le stufe debbono essere preferibilmente a carica unica, manovrabili dall'esterno delle aule (dal corridoio).

Esse vanno costruite in maniera da permettere che si possa riscontrare la perfetta impermeabilità delle pareti del corpo scaldante ed assicurare la migliore pulizia di tutta la superficie.

Trattandosi di riscaldamento centrale, i radiatori debbono essere impiantati in modo da rendere facile la tenuta igienica. Bisogna preferire impianti centrali a termosifone, che non richiedono personale di servizio specializzato e non danno luogo a forte sovrariscaldamento dei radiatori.

Quali che siano i sistemi di riscaldamento e di ventilazione adottati, la temperatura nelle aule sia mantenuta fra 14 e 16 centigradi.

Disponendosi per l'estrazione dell'aria viziata di speciali camini di richiamo entro la parete opposta a quella finestrata, i medesimi siano muniti di grate chiudibili presso il pavimento e il soffitto, rispettivamente per la ventilazione d'inverno e per la ventilazione d'estate, nonchè di mitra ventilatrice sul tetto. In mancanza di tali camini, sia sulla medesima parete disposta una finestra con vetrata a bilico.

XV.

Illuminazione artificiale.

Per l'illuminazione artificiale dei locali scolastici, quando occorra, si preferisca la luce elettrica o altra luce in sistemi di lampada a incandescenza, esclusa l'acetilene.

Preferibilmente adottare la disposizione dell'illuminazione indiretta o semi-indiretta, cioè con riflettore al di sotto della lampada, opaco (indiretta) o opalino (semi-indiretta).

XVI.

Palestra e campo da giuochi.

In nessuna scuola elementare deve mancare il fabbisogno per l'educazione fisica, contenuta negli stretti limiti della ginnastica fisiologica — movimenti ed esercizi coordinati al migliore sviluppo fisico-psichico e confacente all'età prepubere — esclusa ogni direttiva di gara e valendosi del minore numero di attrezzi.

Per i gruppi scolastici di piccola entità segnatamente rurali, può bastare la palestra scoperta, o campo da giuochi, che in particolari circostanze di clima può essere dotata di una tettoia sopra sostegni di ferro o in muratura, opportunamente riparata da uno dei lati più lunghi, dell'altezza minima di 4 metri e di grandezza proporzionata all'edificio della scuola.

Per gruppi scolastici d'importanza, segnatamente urbani, occorre e il campo da giuochi e la palestra propriamente detta *coperta;* la quale non deve d'altronde mancare dovunque sia grande il numero annuale di giorni piovosi o ventosi, e il clima si presenti molto severo.

La palestra coperta giova costruirla in un'ala aggiuntiva del fabbricato scolastico — meglio ancora come un padiglioncino a sè — e in modo da utilizzare gli impianti di lavabo e bagno, di orinatoi e latrine annesse al fabbricato stesso; chè altrimenti di tali impianti deve la palestra essere fornita a sua volta. In tutti i casi nel locale proprio non devono mancare un adeguato spogliatoio o una stanza a disposizione.

Circa l'ampiezza delle palestre in generale, bisogna regolarsi in base alla composizione delle squadre da ammettere agli esercizi, assegnando circa 2 metri quadrati di palestra coperta e 5 mq. di palestra scoperta per alunno. E la prima abbia non meno di 5 metri di altezza, forma esattamente rettangolare, con i lati minori 1/2, 2/3 dei maggiori; questi ultimi ampiamente finestrati fino a formare una superficie totale di luce di circa 1/5 del pavimento. Le partite superiori delle finestre siano disposte a vasistas di agevole apertura e chiusura; la porta di comunicazione con la palestra scoperta sia larga non meno di m 1,50.

Si mettano le maggiori cure nella fattura dell'impiantito, perchè non risulti polveroso, offra una resistenza alquanto elastica, formi tutt'un piano orizzontale bene unito (gettata di asfalto compresso, massicciata ordinaria con copertura di linoleum, listelli di legno allettati in cemento o miscela d'asfalto, ecc.). Da ultimo angoli e spigoli arrotondati, pareti interne, possibilmente, rivestite di legno per 2 metri sul pavimento e, trattandosi di località con prolungati freddissimi inverni, mezzi di riscaldamento.

Si potrà consentire che più scuole tra loro non lontane, si valgano d'una medesima palestra coperta centrale, ma ciò su conforme parere motivato dell'autorità scolastica e igienica provinciale, cui tocca fornire le idee direttive circa il fabbisogno per l'educazione fisica, caso per caso, prima della redazione del disegno d'arte.

XVII.

Gruppi scolastici.

Dove se ne riconosca l'opportunità, si possono riunire in uno stesso fabbricato le scuole elementari maschili e femminili e l'asilo infantile o allogare questi diversi reparti scolastici in fabbricati vicini.

La capienza di un gruppo scolastico non dovrà superare 1000 alunni.

I locali spettanti ad ogni reparto dovranno essere perfettamente separati.

XVIII.

Norme particolari per la compilazione dei progetti di edifici ad uso asili infantili.

Per gli asili infantili ad un'aula occorrono, oltre di questa che può servire anche da ricreatorio, i seguenti locali: spogliatoio, refettorio, una stanza per la maestra, cucina, bagno, latrina, piazzale per giuochi.

La stanza da bagno, come ogni altro locale di soggiorno, deve essere riscaldabile.

Per gli asili d'infanzia a più di un'aula è necessario aggiungere un locale per ricreazione, una stanza per i bambini indisposti, una stanza per guadaroba, un piccolo ambiente per dispensa ed un altro per deposito degli attrezzi di pulizia.

Nei piccoli edifici ad uso asilo potranno inoltre comprendersi le abitazioni per il personale insegnante.

L'aula ed il locale di ricreazione debbono essere a pianterreno e comunicare con il piazzale dei giuochi mediante porta a vetri, col minimo numero di gradini occorrenti per avere il dislivello necessario per il vespaio.

La capienza delle aule non deve superare i 60 bambini, con una superficie non inferiore a metri quadrati 1 per ciascuno. Dove sia costruito un locale per ricreazione, questo avrà una superficie di metri quadrati 1.25 per bambino, avuto presente il numero di quelli dell'aula più grande.

Le finestre siano numerose e possibilmente aperte in più parti.

Per i refettori le dimensioni minime debbono essere calcolate considerando la larghezza delle tavole di metri 0.60, la lunghezza di tavola da assegnarsi a due bambini metri 0.45, e la distanza fra gli assi di due tavole parallele vicine metri 2.20.

Fra il pavimento dei locali degli asili infantili ed il terreno debbono adottarsi gradinate con ciglio arrotondato e pedata leggermente inclinata e larga non meno di metri 0.35; l'alzata di ogni gradino dev'essere tutt'al più di metri 0.12.

Trattandosi di latrine a sciacquone, si preferisca la disposizione del vaso con apertura ovale e bordi bene arrotondati, e per la relativa pulizia si disponga una presa speciale d'acqua. Presso il gruppo di latrine non manchi quella per il personale insegnante.

Le latrine per gli asili infantili debbono avere il sedile alto da metri 0.15 a 0.20, con orificio ovale di metri 0.15 per 0.20, ed essere diviso l'una dall'altra da semplici tramezzi lunghi metri 1.20 alti metri 1.50 senza chiusura anteriore.

Ogni edificio per asilo infantile non può essere progettato per più di 200 bambini.

Le istruzioni riportate per gli edifici ad uso scuole elementari non modificate dalle norme sopra indicate si debbono osservare anche per la compilazione dei progetti di edifici per asili infantili.

XIX.

Norme speciali per la compilazione dei progetti di edifici per le scuole secondarie.

Nella compilazione dei progetti è necessario stabilire, sulla base della statistica degli alunni iscritti nell'ultimo quinquennio, la previsione del numero di alunni, per cui deve servire il fabbricato, divisi per sesso e per classe.

Per le scuole secondarie l'edificio è da preferirsi a due piani, ma si può provvederlo a tre piani ed eccezionalmente a quattro in centri d'importanza e con aree fabbricabili limitate e costose.

Le aule per le scuole secondarie devono contenere al massimo 40 alunni con una superficie corrispondente a metri quadrati 1,25 per alunno.

Oltre al numero necessario di aule e locali complementari per la direzione e per gli insegnanti, si devono provvedere gli ambienti adatti per biblioteca e collezioni scientifiche, ed una o più stanze (in corrispondenza dei bisogni) per trattenimento e spogliatoio delle ragazze, se le scuole siano frequentate anche dalle donne.

Circa i locali occorrenti per musei, collezioni scientifiche, laboratori di esercizi pratici, disegno, ecc., si dovrà sempre richiedere il consiglio dei direttori o titolari dei singoli insegnamenti, prima di determinare le dimensioni, l'esposizione, la quantità di luce.

Negli edifici a più di due piani si avrà cura di destinare l'ultimo piano a laboratori per esercizi pratici, scuole di disegno, lavori manuali e locali per il personale di servizio.

Le scale nelle scuole secondarie debbono avere gradini con alzate non maggiore di centimetri 18.

Le scuole secondarie debbono essere provvedute in ciascun piano di un gruppo di latrine per ciascun sesso, ubicate in siti diversi; ciò indipendentemente dalle latrine per gli insegnanti.

Non si esclude per le scuole secondarie la latrina a sedile, massimamente trattandosi di scuole femminili, pur di avere il pavimento regolarmente raccordato per lo scolo ad un condotto provvisto di chiusura idraulica.

Anche nelle scuole secondarie per i lavabi e le fontanine è prescritto il rubinetto a getto spiovente.
La capienza totale di un edificio al uso scuole secondarie non deve superare il limite massimo di 1500 alunni.
A complemento valgono le istruzioni indicate per gli edifici ad uso scuole elementari che non sono in contrasto con le norme sopra stabilite.

XX.

Norme speciali per la compilazione dei progetti di edifici per i convitti.

Gli edifici destinati per convitti non possono avere una capienza superiore a 250 convittori e possono comprendere anche le scuole secondarie quando la popolazione scolastica non superi i 500 alunni.
Nei convitti i locali per servizio generale, direzione, biblioteca, ricevimento, refettorio, cucina, bagni, guardarobe e personale di servizio, devono uniformarsi, per le condizioni igieniche, alle norme stabilite per analoghi impianti negli articoli precedenti e, per l'ampiezza e modo di arredamento, all'indole dell'istituto.
Ogni camerata deve avere il suo dormitorio, ambienti per studio e ricreazione, una stanza per l'istitutore, la latrina e stanza di pulizia personale. Eventualmente il medesimo ambiente può essere adibito come ricreatorio e come sala da studio.
Di regola le camerate sono da prevedere per non oltre 30 alunni.
Si assegni nei dormitori una superficie corrispondente almeno a metri quadrati 6 per convittore; l'altezza sia da metri 4 a 5. Essi non debbono servire per depositi di abiti e di biancheria sudicia.
Le finestre siano ampie e numerose, segnatamente con esposizione solatia.
I relativi infissi abbiano la porzione superiore a vasistas e nello spessore del muro delle pareti opposte siano praticati camini di aspirazione dell'aria viziata, utilizzando eventualmente per il tiraggio i mezzi di illuminazione e, di inverno, quelli di riscaldamento.
Lo spazio libero fra letto e letto dovrà essere largo almeno 80 centimetri.
Ogni dormitorio avrà a breve distanza la latrina, non contigua e munita di antilatrina.
Nella stanza di pulizia annessa ad ogni dormitorio debbono esservi lavabi (con rubinetto a getto spiovente) in numero proporzionato a quelli dei letti.
Qualora si sia dovuto adottare un solo serbatoio in soffitta per regolare il generale consumo dell'acqua, questa, specialmente in siti a climi rigidi, sia convenientemente protetta contro il raffreddamento notturno.
Per le stanze da studio nei convitti, si adotteranno le norme prescritte per le aule scolastiche. Le dimensioni minime dei refettori debbono essere calcolate considerando la larghezza delle tavole di metri 0.70, la lunghezza di tavola da assegnarsi a due convittori metri 0.55, e la distanza fra gli assi di due tavole parellele vicine metri 2.70.
Le finestre dei refettori potranno essere aperte in tutte le pareti, qualunque ne sia l'esposizione.
I corridoi di disimpegno dei dormitori, dei refettori ed in genere i passaggi che sono percorsi dagli alunni riuniti per camerata non dovranno avere una larghezza inferiore a metri 2.
La pavimentazione dei locali abitati o percorsi abitualmente dai convittori dovrà esser fatta con materiali che non producano polvere.
Ogni convitto deve essere provvisto di bagni a doccia, di lavapiedi e di qualche bagno a vasca, in ambiente distinto riscaldabile. Per la struttura delle latrine, per le scale e pel riscaldamento si richiama quanto è indicato nelle norme per le scuole secondarie e magistrali.
Aggiungasi un'infermeria costituita di stanze da 1 a 2 letti isolabili, un ambiente per l'infermiera, un altro piccolo ambiente per i medicinali e lo strumentale occorrente nell'infermeria. Tutti questi locali dovranno essere convenientemente disposti per la rigorosa tenuta igienica.
Si dia posto all'infermeria in angolo appartato del convitto, meglio ancora in apposito piccolo edificio isolato.

XXI.

Istruzioni per la compilazione di progetti di adattamento di fabbricati ad uso scuole.

Quando si deliberi l'adattamento ad istituto scolastico d'un edificio esistente, devono le competenti autorità provinciali dichiarare:

a) per quali ragioni non si ritiene possibile provvedere ad un edificio nuovo;
b) che le eventuali spese di acquisto e quelle per i lavori necessari al raggiungimento migliore possibile dello scopo non supereranno la metà del valore d'un edificio nuovo di eguale capacità;
c) che il risultato dell'adattamento sarà soddisfacente dal punto di vista costruttivo, igienico e didattico.

Sono ammissibili i fabbricati anche a corpo triplo, purchè tutti i locali possano ricever aria e luce dall'esterno e che gli spazi liberi davanti alle finestre siano di ampiezza non inferiore all'altezza dei fabbricati di prospetto. Per la illuminazione delle aule e degli altri locali di studio o lavoro la proporzione fra superficie illuminante e superficie del pavimento potrà essere ridotta a non più di un ottavo, salve restando tutte le altre condizioni relative all'illuminazione delle aule dette precedentemente per i nuovi edifici.
Si potrà consentire inoltre che il fabbricato da adattare sia collegato da un lato con altro edificio esistente, purchè siano rispettate le condizioni di illuminazione naturale prescritte nei titoli precedenti.
Sono ammesse anche le aule con pianta quadrilatera, la cui larghezza sia compresa nei limiti fra i metri 4.50 e metri 7, rimanendo la lunghezza massima di metri 10, e gli angoli fra 80° e 100°.
Si potrà consentire per i corridoi una larghezza di metri 1.50 come minimo.
I lati dei cortili debbono avere larghezza non inferiore alla massima altezza del fabbricato.
Inoltre devono potersi trovare soddisfatte le condizioni previste dall'art. 1 circa eventuali rapporti con focolai di malsane esalazioni, la vicinanza di strade polverose, ecc.
Circa la difesa dall'umidità del suolo, le opere di pavimentazione e rivestimento, gli impianti di pulizia e gli altri particolari edilizi, si rimanda a quanto fu previsto negli articoli precedenti.

XXII.

Norme per la costruzione dei banchi per le scuole elementari.

I tipi di banco scolastico da adottare devono essere ad uno o due posti, sedile e scrittoio di semplice fattura e robusta, piuttosto leggeri ma ben fermi, lavabili e di facile tenuta igienica, con ripostiglio protetto davanti da una rete a larghe maglie di filo di ferro zincato, collocabili così da permettere la frequente completa pulizia del pavimento; infine poco costosi e facili a riparare.
Basta averne di 5 grandezze calcolate per le stature da metri 1.10 a metri 1.50, corrispondenti alle maggiori variazioni delle stature durante il periodo della frequenza della scuola elementare.
Non deve mai mancare la spalliera e si preferisca di farla individuale, alquanto inclinata indietro (non oltre 10°), dell'altezza corrispondente a m. 0.24 della statura, senza curvature sulla superficie di contatto col dorso. Giova dare una lievissima inclinazione indietro (circa 5°) anche al sedile.
Questo deve avere una profondità sui 15 centesimi della statura, un'altezza sul piano della pedana non superiore a 22-25 centesimi della statura, accostandosi più al limite inferore per i banchi delle prime grandezze. Saranno tali rapporti circa l'altezza del sedile mantenuti, anche se la pedana si costruisca un pò spostata in avanti e lievemente inclinata (circa 10°), cosicchè la gamba di chi siede formi con la coscia un angolo maggiore del retto. La pedana dovrà essere fatta ad assi longitudinali con interstizi di centimetri 2 per moderare la produzione di pulviscoli sollevabili nell'aria.
Col diminuire la profondità del sedile si favorisce la posizione di scrittura dell'alunno. In ogni caso bisogna attuare una distanza verticale del bordo posteriore dello scrittoio sul piano del sedile e orizzontale dal piano della spalliera (le due misure costituiscono ciò che dicasi *spazio del banco*), corrispondenti a 18 centesimi della statura, valore uguale sensibilmente alla lunghezza dell'antibraccio.
Trattandosi di sedile non individuale, ossia comune a due posti, giova scorciarlo ai due lati, per rendere più agevole l'entrata nel banco e così l'uscita.
Devesi garantire a ciascun alunno una lunghezza di scrittoio non minore di 55 centimetri, e la tavoletta va fatta con inclinazione verso l'alunno di circa 20°.
I tipi di banco con un elemento mobile (tavoletta a scorrimento, sedile a pendolo, ecc.) sono ammissibili, a condizione che non risultino rumorosi, facili a scomporsi, capaci di dar luogo a traumatismi, nè troppo costosi.
Alla fornitura dei banchi va aggiunto un antropometro.

Il Ministro per la pubblica istruzione: FEDELE.

Misure dei banchi (vedi schema grafico).

	STATURA DELL'ALUNNO	cm	110	120	130	140	150
A	*Lunghezza* totale dello scrittoio a due posti	cm	110	112.5	115	117.5	120
	Spazio del banco.						
B (1)	Altezza = 18 % della statura.	»	19.8	21.6	23.4	25.2	27
C (1)	Larghezza = 18 % della statura . . .	»	19.8	21.6	23.4	25.2	27
	Tavoletta (inclinazione 20°)						
D	Larghezza della parte inclinata . . .	»	31	32	33	34	35
E	Larghezza della parte orizzontale. .	»	8	9	10	11	12
	Spalliera (inclinazione 10°)						
F (1)	Altezza = 24 % della statura	»	26.4	28.8	31.2	33.6	36
	Sedile (inclinazione 5°)						
G	Larghezza = 15 % della statura . . .	»	16.5	18	19.5	21	22.5
H	Altezza sulla pedana = 25 % della statura	»	27.5	30	32.5	35	37.5
I	Distanza *a-b*	»	33	36	39	42	45

(1) In pratica l'approssimazione in millimetri si arrotonda in centimetri o mezzi centimetri.

Il Ministro per la pubblica istruzione: FEDELE.

Numero di pubblicazione 1717.

REGIO DECRETO 10 luglio 1925, n. 1433.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Serra San Quirico.

N. 1433. R. decreto 10 luglio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Serra San Quirico, viene trasformato a favore dell'Ospedale civile Umberto I esistente nello stesso Comune ed amministrato dalla locale Congregazione di carità.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1925.

Numero di pubblicazione 1718.

REGIO DECRETO 10 luglio 1925, n. 1434.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Adernò.

N. 1434. R. decreto 10 luglio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Adernò viene trasformato a favore dell'Asilo di mendicità ivi esistente ed amministrato dalla locale Congregazione di carità.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1925.

Numero di pubblicazione 1719.

REGIO DECRETO 10 luglio 1925, n. 1435.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Spello.

N. 1435. R. decreto 10 luglio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Spello viene trasformato a favore dell'Orfanotrofio agricolo Desideri esistente nello stesso Comune ed amministrato dalla locale Congregazione di carità.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1925.

Numero di pubblicazione 1720.

REGIO DECRETO 25 giugno 1925, n. 1445.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto tecnico Agostino Bassi, in Lodi.

N. 1445. R. decreto 25 giugno 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto tecnico Agostino Bassi di Lodi, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1925.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Convenzioni dell'Aja in materia di matrimonio, divorzio e separazione personale; interdizione e misure analoghe di protezione.

In seguito a scambio di note fra l'Italia e l'Ungheria, si devono considerare in vigore nei rapporti fra i due paesi, i seguenti accordi internazionali:

a) Convenzioni dell'Aja 12 giugno 1902, rese esecutive nel Regno con legge 7 settembre 1905, n. 523, in materia di matrimonio e di divorzio e separazione personale;

b) Convenzione dell'Aja 17 luglio 1905, resa esecutiva nel Regno con legge 27 giugno 1909, n. 640, in materia di interdizione e di altre analoghe misure di protezione.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione** (Elenco n. 8)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA
3.50 %	321477	45.50	Musso *Maria Maddalena* fu Bartolomeo, moglie di Peri Giovanni di Agostino, domiciliata a Casarza Ligure (Genova), vincolata.	Musso *Maddalena* fu Bartolomeo, moglie, ecc., come contro.
» »	321600 415514	210 — 129.50	Pomba *Sofia* fu Luigi, moglie di Mattirolo *Ettore*, dom. in Torino, vincolata. Nella seconda rendita il domicilio è Roma.	Pomba *Rosa-Sofia* fu Luigi, moglie di Mattirolo *Emilio-Giuseppe-Luigi-Girolamo-Ettore*, dom. in Torino, vincolata. Nella seconda rendita il domicilio è Roma.
»	126063	59.50	Pomba *Sofia* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà di sua madre Emilia Pomba fu Giuseppe, domiciliata in Torino.	Pomba *Rosa-Sofia* fu Luigi, minore, ecc., come contro.
Cons. 5 %	145003	60 —	Valvo Prima fu *Giovanni*, vedova di Santo Menzo, domiciliata a Caltagirone (Caltanissetta).	Valvo Prima fu *Primo*, vedova di Santo Menzo, domiciliata come contro.
3.50 % (1902)	38021	735 —	Segre Augusto fu Salomone, domiciliato a Torino; con usufrutto vitalizio a Casalegno *Caterina* fu Antonio, vedova Graglia Rocco fu Sebastiano, domiciliato a Muncucco Torinese.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Casalegno *Maria-Caterina* fu Antonio, ecc., come contro.
Cons. 5 %	326008	870 —	Valenza *Antonietta* di Giorgio, minore emancipata sotto la curatela del marito Scalici Manlio fu Emanuele, dom. a Palermo, vincolata.	Valenza *Antonina* di Giorgio, minore emancipata, ecc., come contro.
»	315392	970 —	Ferraris Augusto fu Achille, domiciliato a Torino; con usufrutto vitalizio a Zandrino Rosa fu Teodoro, vedova di Ferraris *Annibale*, dom. a Mombercelli d'Asti.	Ferraris Augusto fu Achille domiciliato a Torino; con usufrutto vitalizio a Zandrino Rosa fu Teodoro, vedova di Ferraris *Giuseppe-Annibale*, ecc., come contro.
3.50 %	793103	238 —	Auteri Agata fu Franco, moglie di Persichetti Ugolino, domiciliata a Catania; con usufrutto vitalizio a Gionti *Gaetana* fu Pasquale, vedova Auteri, domiciliata a Catania.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Gionti *Maria-Gaetana* fu Pasquale, vedova, ecc., come contro.
»	793104	238 —	Auteri Angela fu Franco, moglie di Paternò-Castello Ignazio, domiciliata a Catania; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 22 agosto 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 9.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1381 — Data della ricevuta: 2 maggio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Salmoria Scipione fu Stefano — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 3 consolidato 3 per cento con decorrenza dal 1° ottobre 1913.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 237 — Data della ricevuta: 18 maggio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Padova — Intestazione della ricevuta: Orsolato dottor Giovanni fu Giuseppe notaio in Padova, per conto della Fabbriceria Cattedrale di Padova — Titoli del debito pubblico al portatore n. 6 — Ammontare della rendita L. 95 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39 — Data della ricevuta: 20 dicembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ascoli Piceno — Intestazione della ricevuta: Manardi Maria — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 225 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 22 agosto 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

1° avviso di smarrimento di ricevuta.

E' stato denunciato lo smarrimento della ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1924 di L. 250 relativa alla rendita n. 278563 di L. 500 consolidato 5 per cento a favore di Anzaldi Eugenio di Augusto, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Roma.

In analogia al disposto dell'art. 485 del regolamento per la contabilità dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento dell'importo della ricevuta suddetta, mediante quietanza del padre dell'intestatario signor Anzaldi Augusto.

Roma, 24 agosto 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 15 corrente in Castelferro, provincia di Alessandria, e in Ilbono, provincia di Cagliari, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 18 agosto 1925.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 173

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 24 agosto 1925

	Media		Media
Parigi	126 77	Belgio	122.70
Londra	130 517	Olanda	10 90
Svizzera	520 83	Pesos oro (argentino)	24 85
Spagna	388 37	Pesos carta (argent.)	10 95
Berlino	6 41	New-York	26 754
Vienna (Shilling)	3 82	Russia	138 —
Praga	80 —	Belgrado	48 65
Dollaro canadese	26 92	Budapest	0 0382
Romania	13 60	Oro	518 81

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	75 875
	3.50 % » (1902)	68 —
	3.00 % lordo	49 325
	5.00 % netto	92 925
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	71 90

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Proroga del concorso a tre posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico dell'agricoltura.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1925, col quale è stato bandito un concorso per esami a tre posti di ispettore aggiunto (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico dell'agricoltura;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto e la data di inizio degli esami scritti sono rispettivamente prorogati al 15 novembre 1925, e al 1° dicembre 1925.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 agosto 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.